



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**142/2014**  
**Ottobre/17/2014 (\*)**  
**Napoli 31 Ottobre 2014**

***È consentito esercitare, da parte del contribuente, il diritto di accesso agli atti connessi al procedimento tributario che si è concluso. Infatti, con l'emissione dell'avviso d'accertamento viene meno ogni esigenza di segretezza. E' questo l'importante principio di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 4046 del 31 luglio 2014.***

Come noto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) della Legge 241/1990, il diritto di accesso **è esperibile da parte del contribuente o di qualsiasi altro titolare di un interesse qualificato anche nei procedimenti di natura tributaria**, ancorché la disciplina fiscale – cui rinvia espressamente la legge in materia di procedimento amministrativo – nulla disponga al riguardo.

I requisiti d'interesse richiesti dalla legge ***per legittimare l'accesso agli atti sussistono implicitamente, e senza necessità di dimostrazione, in tutti i casi in cui il soggetto richiedente è direttamente interessato dal provvedimento amministrativo adottato.***

Infatti, fatte salve le ipotesi tassative che vietano l'accesso, **coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti**, o che per legge debbono intervenire, oppure comunque **tutti i soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi.**

Ebbene, ciò premesso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4046 del 31 luglio 2014 ha riconosciuto la sussistenza in capo a una società, dell'interesse

giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti e delle determinazioni che avevano portato l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria a rinunciare alla conclusione di un **procedimento di adesione** avviato da parte del contribuente in seguito alla notifica di alcuni avvisi di accertamento.

### **IL FATTO**

Una società aveva ricevuto un processo verbale di constatazione (P.V.C.) da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso, avente ad oggetto avvisi di accertamento riportanti tassazioni e sanzioni per un valore superiore a 53 milioni di euro.

***La società presentava allora istanza per accertamento "con adesione", che era stata seguita da accordo solo per alcune annualità d'imposta, mentre per le restanti annualità l'Ufficio si era riservato di svolgere ulteriori accertamenti.***

Decorsi infruttuosamente i termini di legge per la definizione dell'accordo, la società formulava una prima richiesta di accesso agli atti della predetta procedura di accertamento con adesione cui era seguita, un'ulteriore istanza di accesso agli atti, il cui diniego veniva impugnato davanti al Tar Veneto, che riconosceva il pieno diritto d'accesso agli atti da parte del contribuente.

***Da qui il ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Agenzia delle Entrate, che poneva quale motivo principale di gravame l'assoluta assenza in capo alla società di un interesse diretto e concreto a conoscere i documenti richiesti.***

### **CONTENUTO PRONUNCIA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO**

Orbene, i **Giudici di Palazzo Spada**, con la sentenza in esame, **hanno affermato** che **"l'inaccessibilità agli atti che concernono il contribuente deve essere temporalmente limitato alla fase di pendenza del procedimento tributario, non emergendo esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione dell'accertamento definitivo dell'imposta dovuta, sulla base degli**

**elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo**", così come già affermato giustamente dal TAR.

Pertanto, **una volta concluso il procedimento di accertamento, il diritto di accesso non può essere ulteriormente differito** sicché **la parte pubblica deve, su istanza della parte privata interessata, rendere disponibili tutti gli atti di riferimento** dato che, di norma, **deve riconoscersi in capo al contribuente un interesse giuridicamente rilevante ad accedere agli atti relativi al procedimento tributario che lo vede coinvolto**. A pensarla diversamente, evidenzia il collegio amministrativo, risulterebbe difficile comprendere come la parte privata possa altrimenti far fronte alla necessità di difendersi concretamente in sede giudiziaria se non le venisse consentito di accedere agli atti tributari che la riguardano.

Infine, i Giudici di Palazzo Spada, hanno chiarito che il principio di inaccessibilità degli atti del procedimento tributario di cui **all'art. 24 della L. 241/1990 riformulato dalla L. 15/2005** – deve essere interpretato alla luce delle modifiche della L. n. 212 del 27 luglio 2000, "Statuto dei diritti del contribuente" per cui:

- **il ruolo del soggetto passivo dell'obbligazione nell'ambito dell'accertamento tributario è infatti passato da una posizione di mera soggezione passiva ad un ruolo di attiva partecipazione;**
- **vi è stata una progressiva valorizzazione dei canoni di collaborazione e di contraddittorio fra le parti del rapporto tributario.**

Per tutte le considerazioni di cui sopra **i Giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto l'appello infondato, ritenendo invece sussistente, in capo al contribuente, un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza degli atti e delle determinazioni che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a rinunciare alla conclusione del procedimento di adesione avviato da parte contribuente.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**